



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

**BANDO DI SELEZIONE RELATIVO
ALLA MOBILITA' FOR TRAINEESHIP, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
ERASMUS +, PER L'A.A. 2021/2022
(CUP B69J21025420006)**

ART. 1 – FINALITA'

1. Nell'anno accademico 2021/2022, gli studenti/neolaureati dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste possono svolgere stage/tirocini presso imprese e centri di formazione e ricerca attivati con il tramite dell'Ateneo nell'ambito del programma ERASMUS+.
2. Le attività di cui al precedente punto 1 sono finalizzate ad offrire allo studente l'opportunità di arricchire il proprio curriculum formativo e professionale attraverso un'esperienza lavorativa all'estero, di acquisire competenze specifiche ed una migliore comprensione della cultura socio-economica del Paese ospitante e di approfondire le proprie conoscenze linguistiche.
3. Il tirocinio svolto nell'ambito del programma Erasmus+ può sostituire il tirocinio (stage) curricolare, ove previsto, oppure consentire il riconoscimento di CFU in altre tipologie di attività formative, sulla base di apposite valutazioni delle competenti Commissioni didattiche dei corsi di studio.
4. I tirocini possono essere svolti presso qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l'economia sociale.
Non sono ammissibili tirocini presso le seguenti strutture:
 - istituzioni UE e altri organismi dell'UE, incluse le agenzie specializzate (la lista completa è disponibile all'indirizzo http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_it;
 - le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le agenzie nazionali Erasmus+ (per evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti).
5. L'attività di mobilità deve essere svolta in un Paese aderente al programma diverso dal Paese di residenza.
6. L'Agenzia Nazionale Erasmus+ si riserverà, in ogni caso, la valutazione finale di eleggibilità dell'ente ospitante.

ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti nell'a.a. 2021/2022 a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell'Università della Valle d'Aosta e gli studenti laureandi presso l'Università che prevedono di conseguire il titolo successivamente alla procedura di candidatura e selezione. Tali studenti/laureandi devono essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua necessaria per il proficuo svolgimento del tirocinio, comprovata dal superamento di esami universitari o altri esami di accertamento delle competenze linguistiche, da pubblicazioni o da significative esperienze professionali, di volontariato o di studio all'estero.
2. Non possono presentare domanda gli studenti che beneficeranno, nello stesso periodo, di altre borse di studio o finanziamenti coperti da altri programmi/azioni finanziati dall'Unione Europea per la medesima attività.

3. Possono presentare domanda anche i candidati che hanno già usufruito in passato di una borsa di mobilità ERASMUS purché non si superino i 12 mesi di mobilità per ciascun ciclo di studio e i 24 mesi per le lauree magistrali a ciclo unico, sommando Erasmus per studio ed Erasmus per traineeship.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda. Lo studente deve risultare in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione all'Università per l'intero periodo di mobilità.
5. Gli studenti di nazionalità non comunitaria o di nazionalità comunitaria non Schengen sono invitati a reperire con largo anticipo le informazioni e la documentazione utile per ottenere il permesso di soggiorno o il visto necessario per recarsi nel Paese di destinazione della mobilità; si consiglia, a tale riguardo, di consultare il Portale Europeo per l'immigrazione e le Rappresentanze Diplomatiche del proprio Paese dislocate nel Paese europeo di destinazione.

ART. 3 – BORSE DI MOBILITA'

1. Per l'anno accademico 2021/2022, gli studenti dell'Università possono concorrere per l'assegnazione di borse di mobilità Erasmus+ for traineeship fino ad un ammontare complessivo pari a € 71.300,00.
2. La graduatoria di cui al presente bando rimarrà valida anche per l'assegnazione di ulteriori mensilità attribuite dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia o disposte dall'Ateneo compatibilmente e previa verifica delle disponibilità di bilancio, per tutto l'anno accademico 2021/2022.
3. La Commissione Europea ha stabilito che l'importo mensile della borsa di mobilità degli studenti sia modulato in base al Paese di destinazione, come di seguito riportato:
 - a. per mobilità in Danimarca, Finlandia, Irlanda Islanda, Liechtenstein Lussemburgo, Norvegia, Svezia: € 500,00 (Paesi con costo della vita alto);
 - b. per mobilità in Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, € 450,00 (Paesi con costo della vita medio);
 - c. per mobilità in Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia Slovenia, Repubblica Ceca, Turchia e Ungheria: € 400,00 (Paesi con costo della vita basso).
4. L'ammontare della borsa di mobilità ERASMUS+ è determinato moltiplicando l'effettiva durata (espressa in mesi) della mobilità per l'importo mensile relativo al Paese di destinazione e considerando i mesi di 30 gg, indipendentemente dalla loro durata. Per i periodi inferiori al mese, il contributo è calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 dell'importo mensile.
5. Il finanziamento verrà erogato per una quota pari all'80% dell'importo relativo alla borsa entro 45 giorni dall'inizio del periodo di mobilità (attestato dall'invio all'Ateneo dell'Erasmus for traineeship Certificate e previo completamento del primo test linguistico OLS), mentre il rimanente 20% sarà erogato a saldo dopo che il beneficiario avrà consegnato tutta la documentazione di cui al successivo art. 9.
6. La borsa di mobilità Erasmus+ for traineeship non è finalizzata alla copertura dell'intero costo del periodo di tirocinio all'estero, ma è destinata a compensare, almeno in parte, le spese supplementari sostenute per la mobilità, in particolare per il viaggio e il soggiorno.
7. Eventuali integrazioni all'importo della borsa di mobilità Erasmus+ for traineeship potranno essere disposte in funzione del finanziamento che il Ministero dell'Università e della Ricerca destina all'Ateneo per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti. Tale contributo finanziario è subordinato al possesso di specifici requisiti economici (valore ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità inferiore a euro 40.000) e di carriera (iscrizione entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno). A tal fine agli studenti interessati sarà richiesto di autodichiarare all'Ateneo compilando apposita sezione

nel Form relativo alla domanda di ammissione al bando il valore dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità qualora non l'abbiano già indicato ai fini del ricalcolo della seconda e terza rata delle tasse universitarie per l'a.a. 2021-2022.

8. Sarà richiesta la restituzione dell'intera borsa di studio di cui al precedente punto 5 qualora lo studente non riesca a conseguire almeno 1 CFU durante la mobilità a fini di traineeship.

ART. 4 – DESTINAZIONI, DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. Le imprese ospitanti devono essere situate in uno dei Paesi partecipanti al programma:
 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria (Stati membri dell'Unione Europea);
 - Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Paesi dello Spazio Economico Europeo);
 - Macedonia del Nord, Serbia, Turchia (Paesi candidati all'UE).
2. I tirocini devono avere una durata minima di 2 mesi.
3. I tirocini all'estero devono svolgersi nel periodo **01 febbraio 2022 – 28 febbraio 2023**. Le date di avvio e di conclusione devono essere preventivamente concordate con l'azienda ospitante e l'Università.
4. I tirocini extracurricolari (stage svolti da neolaureati) possono essere attivati presso i Paesi riportati al precedente punto 1, unicamente previa verifica della normativa del Paese ospitante.
5. La mobilità può essere svolta in modalità blended (in parte all'estero e in parte in modalità virtuale dal Paese di residenza). La mobilità virtuale non sarà conteggiata ai fini della durata massima di 12 mesi (24 in caso di ciclo unico). Sarà coperta da contributo solo la parte di mobilità svolta in presenza all'estero.
6. Le modalità di svolgimento del tirocinio potranno subire eventuali modifiche in relazione all'evoluzione della pandemia Covid_19 e/o a nuove indicazioni fornite agli Atenei da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire che saranno tempestivamente comunicate agli studenti selezionati.

ART. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Gli studenti interessati a partecipare al presente bando devono effettuare la candidatura **esclusivamente** tramite la compilazione del form online disponibile al seguente indirizzo: <https://www.univda.it/domandatraineeship/> **entro le ore 12.00 del 21 dicembre 2021**.
2. Alla candidatura deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione in formato PDF:
 - a) curriculum vitae, possibilmente redatto in formato europeo (scaricabile, ad esempio, dal sito <http://europass.cedefop.europa.eu/>) in lingua italiana.
3. L'Ateneo provvederà ad inviare all'indirizzo di posta elettronica del mittente ed entro tre giorni lavorativi l'indicazione del numero di protocollazione della pratica necessario ai fini dell'individuazione del candidato nella graduatoria di cui all'art. 6.
4. Il form online di candidatura può essere compilato una sola volta per studente e deve essere ultimato entro il termine indicato al precedente comma 1.
5. L'Università non assume responsabilità per errata compilazione dei campi previsti nel form online da parte del candidato o mancato invio dello stesso entro il termine di cui al precedente comma 1, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. Per assistenza è possibile chiamare l'Ufficio mobilità e placement negli orari di apertura al pubblico oppure inviare una mail a mobilita@univda.it.

ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIE

1. Le domande saranno valutate da apposita Commissione nominata con Decreto Rettorale.
2. La graduatoria sarà stilata in base ai seguenti criteri:
 - a. valutazione del curriculum studiorum (0-5 punti);
 - b. valutazione del curriculum vitae (0-2 punti);
 - c. valutazione della coerenza tra la formazione accademica del candidato e le motivazioni allo svolgimento del traineeship indicate nella domanda di adesione (0-3 punti).

In caso di parità, precede il candidato più giovane di età.

Nel caso in cui il candidato non avesse ancora sostenuto alcun esame nella sua carriera universitaria, il punteggio di cui al precedente punto 2, lettera a) sarà riproporzionato in relazione al voto di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale.

3. In caso di numero complessivo di richieste superiore ai fondi disponibili, l'Ateneo si riserva la possibilità di attribuire un numero di mensilità inferiore rispetto a quanto richiesto dal candidato. Nell'evenienza sopra indicata, saranno finanziate al **massimo 4 mensilità per ogni studente**.
4. La graduatoria dei candidati idonei sarà pubblicata all'Albo online di Ateneo e sul sito internet dell'Università (www.univda.it) **a partire dal 27 gennaio 2022**. I candidati sono tenuti a prenderne visione personalmente in quanto nessuna comunicazione sarà inviata agli stessi, né fornita telefonicamente.
5. L'assegnazione definitiva della borsa ERASMUS+ for traineeship è subordinata:
 - a. all'accettazione della candidatura dello studente da parte dell'azienda ospitante;
 - b. alla sottoscrizione della seguente documentazione relativa al tirocinio prima della partenza:
 - sottoscrizione di una convenzione di tirocinio e di un progetto formativo;
 - stipula di un accordo finanziario, che copra il periodo di mobilità, tra l'Università e lo studente;
 - redazione di un piano di studio (Learning Agreement for Traineeship – Before the Mobility) che stabilisca il programma di formazione da seguire all'estero.
 - c. allo svolgimento del primo test linguistico OLS prima della partenza e del secondo test OLS, dove previsto, alla fine del periodo di mobilità.
6. La graduatoria dei candidati idonei verrà utilizzata a scorrimento fino all'esaurimento dei fondi disponibili. Gli studenti idonei che intendono rinunciare sono tenuti a comunicarlo tempestivamente all'Ufficio Mobilità e Placement, anche ai fini di favorire lo scorrimento della graduatoria. In caso di rinunce, si procederà mediante l'utilizzo della graduatoria di merito sino all'esaurimento dei fondi disponibili ed entro i termini utili per lo svolgimento del tirocinio.

ART. 7 – CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS+

1. Ogni studente in mobilità riceverà prima della partenza la Carta dello studente Erasmus, nella quale saranno riportati i propri diritti e doveri in qualità di studente Erasmus.
2. Gli studenti inseriti in graduatoria che decidessero di partire senza la borsa di mobilità potranno partecipare al programma Erasmus+ e beneficiare di tutti i vantaggi connessi allo status di studente Erasmus.

ART. 8 – ADEMPIMENTI E ASSICURAZIONI

1. Gli studenti devono essere autonomi nell'organizzazione del viaggio e del soggiorno presso il Paese di destinazione. Devono, altresì, informarsi in merito a:
 - assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche e consultando il link **Sanità internazionale (salute.gov.it)**;

- modalità d'ingresso nel Paese ospitante, se cittadino/a non comunitario/a rivolgendosi per tempo alle rispettive rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati). La legislazione e la normativa, che regolano l'ingresso degli studenti e studentesse non comunitari nei Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ sono legate alla nazionalità di tali studenti/esse: è responsabilità dello/a studente/ssa raccogliere, con il necessario anticipo, le informazioni e procurarsi i documenti che consentiranno l'ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione;
 - eventuali rischi a cui potrebbero essere esposti dal punto di vista della sicurezza personale (informazioni utili possono essere consultate alla pagina <http://viaggiaresecuri.it> del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale). Gli studenti devono attenersi alle misure di contenimento da contagio Covid-19 vigenti alla data di sottoscrizione del contratto di mobilità e tenersi costantemente aggiornati,
2. L'Ateneo garantisce ai propri studenti la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile. La copertura assicurativa sanitaria di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale dello studente comunitario anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un'assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico. Inoltre, lo studente non comunitario potrebbe non fruire di TEAM o copertura analoga. In tali casi, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. Lo studente è tenuto ad informarsi presso la ASL territoriale o presso qualsiasi altro canale ritenuto necessario. Lo studente è altresì tenuto a stipulare un'assicurazione di viaggi (inclusi danni o smarrimento del bagaglio), con invito a conservare i documenti giustificativi attestanti la spesa per tale copertura assicurativa.

ART. 9 – EVENTUALI INTERRUZIONI O PROLUNGAMENTI DEL PERIODO DI TIROCINIO

1. Lo studente in mobilità Erasmus+ può richiedere un prolungamento del proprio periodo di permanenza all'estero purché l'Ateneo abbia i fondi per finanziare il prolungamento oppure, in assenza di fondi, purché lo studente accetti il prolungamento con lo status Erasmus+ senza borsa di studio, fermo restando che non vengano superati i limiti di cui all'art. 2, comma 3.
2. L'Università e l'Organismo ospitante possono accordare tale prolungamento a condizione che:
 - a. non ci siano interruzioni tra il periodo di traineeship già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell'organismo ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di mobilità);
 - b. l'intero periodo di traineeship, incluso il prolungamento, termini entro il 28 febbraio 2023;
 - c. le richieste di prolungamento degli studenti siano presentate previo nulla osta dell'impresa ospitante, almeno un mese prima della fine della mobilità inizialmente concordata;

L'eventuale conferma del prolungamento è notificata formalmente allo studente dall'Ateneo tramite mail.
3. Lo studente può richiedere l'interruzione anticipata del tirocinio; in relazione alla durata effettiva dello stesso, possono verificarsi le seguenti situazioni con relative conseguenze:
 - tirocinio inferiore a due mesi per cause imputabili allo studente - restituzione della borsa di studio già versata dall'Ateneo;
 - tirocinio inferiore a due mesi per cause non imputabili allo studente (gravi motivi o cause di forza maggiore debitamente documentate) – l'Agenzia nazionale Erasmus si esprimerà sull'eventuale conferma della borsa spettante a seguito di specifica richiesta dell'Ateneo;
 - tirocinio uguale o superiore a due mesi – restituzione parziale della borsa, in relazione alla durata effettiva del tirocinio.

Nei casi sopra riportati lo studente non potrà beneficiare di un'altra borsa di mobilità di cui al presente bando per l'attivazione di un ulteriore tirocinio.

ART. 10 – DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL RIENTRO E CONVALIDA DEL PERIODO DI MOBILITA' FOR TRAINEESHIP

1. Al rientro in Italia il beneficiario deve consegnare i seguenti documenti:
 - a) Erasmus for traineeship certificate, debitamente firmato e timbrato dalla sede ospitante;
 - b) Learning Agreement for Traineeship – After the Mobility, certificato attestante la durata della mobilità, le attività svolte, nonché i risultati conseguiti in termini di conoscenze, competenze, abilità acquisite e un giudizio finale sulla mobilità;
 - c) invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY);
 - d) compilazione online del secondo test linguistico (test linguistico finale) a conclusione della mobilità, ove richiesto;
 - e) eventuali giustificativi di spesa che certifichino il periodo di permanenza all'estero (es. biglietti aereo, treno, etc.), qualora il tirocinio sia svolto all'estero, ma in modalità virtuale;
 - f) eventuali documenti giustificativi attestanti la spesa relativa alle coperture assicurative di cui all'art 8, comma 2.
2. Le indicazioni per la compilazione dei suddetti documenti saranno fornite ai beneficiari della borsa dall'Ufficio Mobilità e Placement prima della partenza; la documentazione cartacea dovrà essere riconsegnata entro 30 giorni dal termine del periodo di mobilità.
3. A seguito dell'invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY), del secondo test OLS, se previsto, e della consegna della documentazione cartacea l'Ateneo procederà, entro i successivi 45 giorni, alla liquidazione dell'eventuale saldo del contributo spettante oppure all'eventuale richiesta di rimborso.
4. Lo studente che non rispetterà gli adempimenti previsti al precedente punto 1 entro il 30 aprile 2023 perderà ogni diritto alla borsa di studio e dovrà restituire l'intero ammontare già percepito.

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Mobilità e Placement (tel. 0165/1875300, e-mail: mobilita@univda.it), Loc. Le Grand Chemin 181, 11020 Saint-Christophe (AO).
2. Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Randazzo, funzionario dell'Ufficio Mobilità e Placement dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L'Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
2. L'interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno

essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.

3. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – u-protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it.

LA RETTRICE
Prof.ssa Mariagrazia Monaci
sottoscritto digitalmente